



# **COMUNE di TRAMUTOLA**

## **Provincia di Potenza**

- Servizio Amministrativo -

Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 05.09.2012

### **ALLEGATO – D**

#### **APPENDICE ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

#### **INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZE, ALTRE COLLABORAZIONI A SOGGETTI ESPERTI ESTERNI**

### **INDICE**

<b>ART. 1 - Oggetto e Finalità' del regolamento</b>	<b>p.2</b>
<b>ART. 2 - Ambito applicativo</b>	<b>p.2</b>
<b>ART. 3 - Definizioni</b>	<b>p. 2</b>
<b>ART. 4 - Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi</b>	<b>p. 3</b>
<b>ART. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</b>	<b>p. 3</b>
<b>ART. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</b>	<b>p. 4</b>
<b>ART. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</b>	<b>p. 5</b>
<b>ART. 8 - Liste di accreditamento di esperti</b>	<b>p. 5</b>
<b>ART. 9 - Disciplinare di incarico</b>	<b>p. 5</b>
<b>ART.10 - Durata dell'incarico e determinazione del compenso</b>	<b>p. 6</b>
<b>ART. 11 - Pubblicazione degli incarichi</b>	<b>p. 6</b>
<b>ART. 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</b>	<b>p. 6</b>
<b>ART. 13 - Obblighi delle Società in House</b>	<b>p. 6</b>
<b>ART. 14 - Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti</b>	<b>p. 6</b>
<b>ART. 15 - Norme finali</b>	<b>p. 6</b>

### **Art. 1 – Oggetto e Finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento e annulla e sostituisce l'articolo **37** del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.

### **Art. 2 – Ambito applicativo**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
2. Gli incarichi esterni possono far fronte solo ad esigenze eccezionali e temporanee e non possono in alcun modo essere utilizzati per coprire fabbisogni ordinari o di carattere duraturo. Stante la natura temporanea della prestazione è da escludersi la possibilità di proroga, se non limitata al completamento di un'attività già avviata, o il rinnovo che si sostanzierebbe in un nuovo incarico con conseguente necessità di reiterare la procedura comparativa per il conferimento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate e di natura temporanea da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio;
  - b) incarichi di ricerca;
  - c) consulenze;
  - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).
3. L'affidamento di incarichi esterni può avvenire esclusivamente con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.
4. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a. agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione, ai membri di commissione di gara e di concorso e alla categoria ricadente nei servizi legali ivi compresi gli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'amministrazione;
  - b. agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
  - c. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programma del committente.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a per "**incarichi di studio**", quelli afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b per "**incarichi di ricerca**", quelli riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
  - c per "**consulenze**", quelle consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
  - d) per "**incarichi di collaborazione**", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma

della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

#### **Art. 4 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi**

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, tenuto conto delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, del personale e dei limiti assunzionali per il personale, è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. Non è lecito ricorrere a contratti di collaborazione autonoma per far fronte a carenze quantitative o qualitative del personale interno che possono trovare risposta in un'adeguata programmazione triennale e/o riqualificazione professionale dello stesso. Pertanto non può farsi ricorso a incarichi esterni per sopperire all'esiguità della dotazione organica, alla carenza di personale, ai notevoli carichi di lavoro del personale dipendente, ecc. L'ente deve, quindi, aver preliminarmente accertato in concreto l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per oggettiva carenza, sotto l'aspetto qualitativo e con i limiti anzidetti, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. L'impossibilità oggettiva, dunque, sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità non reperibili in alcun modo tra il personale interno, avuto riguardo anche alle caratteristiche dimensionali dell'ente.  
L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico. Il preventivo accertamento in merito all'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente di figure professionali idonee allo svolgimento delle specifiche attività oggetto dell'incarico viene svolto dal Responsabile competente, che invia agli altri Responsabili di Servizio e per conoscenza al Segretario Comunale, un' apposita richiesta. L'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico esterno è subordinato all'esito negativo (è da intendersi tale anche il mancato riscontro entro 10 gg. dalla citata richiesta) del suddetto accertamento.
2. I contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge o previste nella programmazione approvata dal consiglio comunale.
3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati preventivamente oltre che risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
4. Con l'approvazione del bilancio per l'anno di riferimento è altresì approvato il programma per l'affidamento di incarichi esterni e determinato il limite massimo di spesa.
5. Con l'approvazione del conto consuntivo si comunicherà al Consiglio Comunale l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.
6. Si prescinde dal citato programma, qualora gli incarichi attengano ad attività istituzionali stabilite da una legge.
7. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere espressamente citato il suddetto programma oppure la specifica norma di legge.
8. In sede di conferimento dell'incarico è necessario, altresì, accertare l'esistenza di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

#### **Art. 5 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione ;

- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
  - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
  - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo),
  - i) il compenso complessivo lordo previsto.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali.
4. Per incarichi di importo inferiore ad euro 7.500,00 annui lordi l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2 (dalla lettera **a** alla lettera **i**), da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art.8.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica l'amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 8, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazione esterne dall'ordinamento.

**Art. 6 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

- 1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
- 2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
- 3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.
- 4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, si stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvato con atto motivato del responsabile competente.
- 5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.
- 6. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

### **Art.7 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente articolo, a patto che non vengano sostanzialmente modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi stretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili. Rimane fermo in questo caso la necessità di acquisire almeno 3 curricula sulla base delle regole di cui al comma 4 del precedente articolo 5 ed il ricorso a tale procedura deve essere autorizzato da parte del Segretario;
  - c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
  - d) per attività comportanti prestazione di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

### **Art. 8 – Liste di accreditamento di esperti**

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti con requisiti professionali e di esperienza minima da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settore di attività.
2. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficienti ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene sulla base di un provvedimento motivato del responsabile del servizio competente e in ordine alfabetico dei candidati. Le liste sono costantemente aperte per consentire a chiunque abbia i requisiti di potersi sempre iscrivere.

### **Art. 9 – Disciplinare di incarico**

1. Il responsabile del servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo che:
  - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
  - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
  - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

**Art. 10 – Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del *know how* messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

**Art. 11 – Pubblicazione degli incarichi**

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

**Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

**Art.13 – Obblighi delle Società in house**

1. Tutte le norme del presente regolamento debbono essere rispettate dalle società in house eventualmente costituite presso l'Ente.

**Art.14 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiore a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo le modalità fissata dalla sezione medesima.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'adozione.

**Art.15 - Norme finali**

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del quale annulla e sostituisce l'art. 37 "Incarichi esterni per obiettivo" e il successivo regolamento approvato con atto di giunta comunale n. 18 del 24.02.2010.